

La Costituzione in Classe

Breve cronistoria legislativa per la tutela della donna

Tra le prime norme a valenza sociale prodotte dal giovane Regno d'Italia l'attenzione è posta sul lavoro dei fanciulli (1886), mentre non c'è alcun riferimento alla tutela della donna.

- Solo nel 1902 viene approvata la legge Carcano che disciplina il lavoro femminile.

La novità maggiore è costituita dal congedo per maternità dopo il parto, della durata di un mese, riducibile a tre settimane. L'astensione obbligatoria e non retribuita fa gravare l'onere economico e sociale sulla donna. La protezione riguarda solo il lavoro industriale; rimane escluso, fino ad epoca relativamente recente, quello agricolo, domiciliare e familiare.

- Legge del 1907: contiene provvedimenti volti a salvaguardare le donne rispetto agli uomini riguardo il lavoro notturno.
- Decreto Legge del 13 maggio 1929: è la prima volta nella storia italiana che viene varato un regio decreto da Vittorio Emanuele III a favore della maternità. Essa prevede 2 precise disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio. In particolare in questi articoli veniva data la possibilità alle lavoratrici di assentarsi dal posto di lavoro l'ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto per la tutela della madre stessa e del proprio figlio.
- Con la legge del 1929 e poi del 1934 viene costituita l'estensione del congedo di maternità.

S'impone il divieto di licenziamento della lavoratrice madre e l'assicurazione obbligatoria della maternità. In questo modo il fascismo poté fare vanto di aver assicurato alle lavoratrici madri più tutela di quanta non avesse mai dato lo stato liberale.

Il sistema economico riporta un eccesso di protezione che conferì una rigidità alla forza lavoro femminile: i tassi di occupazione femminile calarono anche in quei settori dove la manodopera femminile era sempre stata presente per tradizione (ad esempio nel settore tessile).

Intanto il mondo delle lavoratrici dava prova di riuscire, nella successiva occasione della seconda guerra mondiale, a sopportare la produzione bellica sostituendosi agli operai chiamati alle armi.

Nel clima di pre-ripresa economica del seconda dopoguerra, il sistema industriale presenta fabbriche inefficienti e disastrate alle prese con la riconversione industriale: la riconversione industriale: la disoccupazione è altissima, le donna per prime sono allontanate dai posti di lavoro occupati durante la guerra le donne conquistano il diritto al voto. In questo periodo le perplessità da parte della popolazione maschile sono tante, ma più forti sono le motivazioni politiche che portano a questa normativa.

De Gasperi, Togliatti, Pio XII avvertono l'enorme importanza del voto alle donne e capiscono il mutamento radicale che esso comporta: non solo lo raddoppia (le donne solo il 53% dell'elettorato, 15 milioni di voti), ma ne diventa un elemento chiave.

De Gasperi e Togliatti procedono in stretto contatto nel cammino che porta dalla decisione all'emanazione del decreto per il voto alle donne fino a prendere insieme l'iniziativa finale.

I due grandi partiti di massa mirano a radicarsi nella nuova democrazia mettendo a frutto l'eredità fascista dell'organizzazione del consenso e le capillari reti associative dell'azione cattolica, come del partito comunista.

Sia il P.C.I. sia la D.C. devono scontrarsi con l'ostilità e la diffidenza che il voto alle donne suscita, per diversi motivi, nella loro base.

Nel P.C.I. sono subito presenti i timori per il possibile esito elettorale. Alcune giovani comuniste sono contrarie al voto alle donne, nonostante la certezza di trarne grandi vantaggi elettorale, dovuto al timore di incrinare l'unità della famiglia. Attraverso i suoi discorsi, Pio XII chiede alle donne cristiane di ottenere, attraverso la responsabilità del primo voto, la riconquista del primato cattolico in politica. Di fronte agli interventi del Papa non potevano crescere a sinistra i timori per i risultati elettorali del voto femminile.

- 1 gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione, la legge fondamentale del nostro Ordinamento Giuridico.

Per redigere la Costituzione era stata eletta un'Assemblea Costituente formata dall'insieme di tutte le componenti politiche rappresentate nel Paese; dall'estrema destra all'estrema sinistra.

La Costituzione non contiene precetti e sanzioni ma principi fondamentali per la vita e per le persone. Per evitare che la situazione del passato (fascismo) si ripresentasse anche in futuro, la Costituzione ha diviso i tre poteri dello Stato e ha messo al centro l'uomo e il diritto di libertà.

E' una legge formata da 139 articoli, è stata votata rispetto alle vecchie leggi dei re ed è rigida cioè difficile da modificare.

Si divide in tre parti:

- ❖ i principi fondamentali
- ❖ i diritti e doveri dei Cittadini
- ❖ L'Ordinamento dello Stato

La Costituzione tutela di diritti inviolabili della donna e dell'uomo, la maternità e sancisce la perfetta parità tra maschio e femmina.

- Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personale e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lo Stato non può emanare leggi di carattere discriminatorio e la Repubblica si impegna a far sì che questa uguaglianza venga rispettata e che non si formino limiti a questo principio altrimenti devono essere rimosse. Con questa legge si impone che tutti soggetti che si trovano nella stessa situazione vengano giudicati allo stesso modo: si tratta del valore attribuito non solo all'uguaglianza formale ma anche a quella "sostanziale".

Però la piena attuazione del testo costituzionale avverrà solo successivamente il 1948, con l'introduzione di nuove leggi che tenderanno ad assottigliare sempre più le ancora presenti differenze tra uomo e donna.

- Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

La famiglia è una società naturale, in quanto l'uomo sente per natura l'esigenza di unirsi con un'altra persona ed è l'unica che viene riconosciuto dallo Stato. Essa è fondata sul matrimonio civile tra due persone di sesso opposto. I due coniugi sono uguali sotto il profilo giuridico. Inoltre, in base alla riforma sulla famiglia sono uguali sotto il profilo giuridico. Inoltre, in base alla riforma della famiglia del 1975, essi hanno gli stessi diritti nei confronti l'uno dell'altro e nei confronti dei figli.

- Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge le maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La famiglia è un'istituzione fondamentale per lo Stato perché in base al suo funzionamento può ridurre degli oneri. Lo Stato protegge la maternità con leggi apposite: la donna può lasciare il posto di lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto, se allatta il bambino può assentarsi dal lavoro mezz'ora ogni tre ore e ha diritto al part-time per un anno e mezzo dopo il parto. Tutti questi diritti sono riconosciuti sia alla madre, sia al padre lavoratore.

Inoltre per poter favorire la formazione della famiglia lo Stato offre degli aiuti economici come i mutui agevolati sulla 1^a casa e promette aiuti alle famiglie numerose come gli assegni per i bambini appena nati. Un'ulteriore protezione per la maternità, l'infanzia e i giovani creando istituti necessari come le case famiglia sovvenzionate dallo Stato.

- Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciale norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La donna che lavora ha gli stessi diritti e deve subire lo stesso trattamento dell'uomo lavoratore. Inoltre se donna e uomo compiono la stessa attività hanno il diritto di avere la stessa retribuzione. Se la donna diventa madre la legge tutela la sua posizione poiché in questo modo tutela anche il bambino. Inoltre la legge prevede per il lavoro salariato un'età minima per esercitare qualsiasi professione che è quella di 18 anni, tranne per quanto riguarda i minori emancipati.

- Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estera per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Tutti i cittadini hanno diritto di votare: uomini e donne che abbiano compiuto 18 anni di età e che non abbiano cause di interdizione. Il voto è personale, deve essere espresso solo dall'elettore, segreto in quanto nessuno ha diritto di saperlo, e libero.

Votare è un dovere cinico. L'esercizio del diritto di voto può effettuarsi sia in Italia, sia all'estero (ambasciate). Non possono votare gli incapaci civili, chi è stato condannato ad una condanna definitiva o nei casi di indegnità morale.

- Dal 1950, a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, che prevede da parte del datore di lavoro il pagamento della lavoratrice non assicurata nel periodo di astensione obbligatoria, diventa pratica corrente inserire nei contratti individuali di lavoro la cosiddetta clausola di nubilitato o di procedere al licenziamento immediato della lavoratrice in caso di matrimonio.
- A partire dal 1956 le donne sono ammesse ad accedere alle giurie popolari col limite massimo di 3 su 6 (la norma rimane in vigore fino al 1978) e ai tribunali minorili.
- Solo nel 1963 viene finalmente stabilita la nullità dei licenziamenti a causa di matrimonio, quindi i licenziamenti per questa causa non sono più ammessi.
- 1964 le donne hanno anche la possibilità di diventare magistrati.
- 1969 l'adulterio femminile che fino a questo anno è considerato un reato punibile d'ora in poi non è più considerato tale. Inoltre nello stesso anno viene anche approvata la legge sul divorzio.
- 1971 la Corte Costituzionale non punisce la propaganda di anticoncezionali. Inoltre viene approvata la legge sulle lavoratrici madri. La legge è estesa anche alle lavoratrici a domicilio, alle addette ai servizi domestici e familiari. Essa prescrive: il divieto di licenziamento in gravidanza; astensione obbligatoria dal lavoro per maternità della durata complessiva di 5 mesi; corresponsione di un'indennità dell'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione dal lavoro. Prevede ancora di poter allungare il periodo di astensione dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni. Da successive indagini risulta che le lavoratrici dipendenti dalla pubblica amministrazione e della grande industria sono le più tutelate, in quanto nei loro casi la legge è stata applicata integralmente, non sempre ciò è avvenuto in altri casi. Successivamente la legge è stata modificata (2000) estendendo anche ai padri la possibilità di congedo e allargamento del periodo in cui esso è possibile. Sempre a tutela del lavoro femminile, per concedere alle madri di andare a lavorare, finito il periodo della maternità, sono stati istituiti gli asili nido comunali.

- 1974 con il Referendum viene mantenuta la legge sul divorzio, che può essere richiesto da entrambi i coniugi.
- 1975: Riforma del diritto di famiglia: d'ora in poi vige l'obbligo reciproco alla fedeltà, l'assistenza morale e materiale. La legge prevede inoltre: comunione di beni con l'abolizione quindi della dote; la patria potestà ad entrambi i genitori; abrogazione della separazione per colpa e la conservazione del proprio cognome. Sempre per tutelare la famiglia vengono istituiti dei consultori famigliari.
- Con la legge 903 del 1977 si passa dalla tutela alla parità, seppure nei fatti a volte solo formale.

La ratio della legge risiede nell'aver recuperato un'esigenza di uguaglianza fra i sessi, eguaglianza intesa come divieto di ingiustificata ed arbitraria discriminazione sulla base del sesso e come imposizione di un trattamento uniforme durante tutte le vicende del trattamento del lavoro.

Un gruppo di norme della legge 903 tende ad adeguare la disciplina del lavoro femminile al nuovo diritto di famiglia introdotto nel 1975.

Il diritto di famiglia riconosce piena parità tra i coniugi, fa riferimento alle loro posizioni di lavoro, in particolare introducendo il riconoscimento della capacità professionale di entrambi ed il dovere per gli stessi di contribuire, in base a tale capacità, al mantenimento della famiglia, all'educazione e al sostentamento della prole.

La legge pone sullo stesso piano il ruolo di entrambi i genitori nell'educazione della prole: in base alla norma il padre, in sostituzione della madre lavoratrice, o in caso di esclusivo affidamento dei figli, può godere del diritto di assentarsi dal lavoro con il medesimo trattamento economico previsto per la madre.

- Sempre nel 1977, siccome vi è la parità di trattamento tra donne uomini in materia di lavoro, per la prima volta una donna, Tina Anselmi, viene nominata ministro.
- *Il 22 maggio 1978* viene approvata la norma per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza.

Lo stato di gravidanza garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

- 1979: Nilde Iotti diventa presidente della camera dei deputati.
- 1981: il Referendum abrogativo della legge sull'aborto non ha successo. Inoltre il motivo d'onore non è più attenuante nell'omicidio del coniuge infedele.
- 1983: la Corte Costituzionale stabilisce la parità tra padri e madri circa congedi dal lavoro per accudire i figli.
- 1986: la Commissione Nazionale per la parità uomo e donna elabora il "Programma azioni positive": aziende e sindacati devono tutelare la donna nelle fasi di accesso, carriera e retribuzioni femminili.
- 1989: le donne sono ammesse alla magistratura militare.
- 1992: la legge stabilisce che il 30% dei candidati nelle liste per le elezioni amministrative siano donne.
- 1996: lo stupro è riconosciuto come delitto contro la persona (e non contro la morale come in precedenza).
- 2001: T.U. sulla maternità (D. Legisl. 151/2001)
- Inoltre negli ultimi anni le donne sono ammesse nelle Forze Armate per difendere il nostro paese.